

ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, ERSAF, UNIVERSITA' DI PAVIA, PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, CONSORZIO DI BONIFICA EST-SESA, CENTRO FLORA AUTOCTONA PER LA SPERIMENTAZIONE IN CAMPO DEDICATA ALLA CONSERVAZIONE DI *ISOËTES MALINVERNIANA* Ces. & De Not.

TRA

Regione Lombardia, U.O. Parchi Biodiversità e Sistemi delle conoscenze, di seguito indicata per brevità con "Regione Lombardia", con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, Milano (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità Alessandra Norcini;

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, di seguito indicato per brevità con "Parco", C.F. 86004850151, qui rappresentato dal Presidente, Cristina Chiappa, domiciliato per la carica presso la sede legale in via Isonzo 1 a Pontevecchio di Magenta (MI);

L'Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente (C.F. 80007270186), di seguito indicato per brevità con "Università", con sede legale Via Ferrata, 1, rappresentato dal Prof. Graziano Rossi, domiciliato per la carica presso Via Ferrata 1;

Il Consorzio di Bonifica Est-Sesia, di seguito indicato per brevità con "Consorzio" con sede legale XXXXX, rappresentato dal XXXXXX, domiciliato per la carica presso XXXXXX

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, di seguito indicato per brevità con "ERSAF" con sede legale in Via Pola, 12, Milano (C.F. 03609320969) rappresentato dal Presidente Fabio Losio;

Il Parco del Monte Barro, ente gestore del Centro Flora Autoctona della Lombardia, di seguito indicato per brevità con "CFA", con sede legale Via Bertarelli 11, 23851 Galbiate (LC), C.F. n. 83008280139, P.I. n. 01831780133, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott.ssa Paola Golfari

PREMESSO che:

- Regione Lombardia è l'ente capofila del progetto Life IP Gestire 2020, un progetto cofinanziato dalla Unione Europea che ha tra gli scopi principali l'attuazione del *Prioritized Action Framework* per la conservazione di habitat e specie nei Siti Natura 2000;
- ERSAF è partner del progetto Life IP Gestire 2020;
- il progetto Life IP Gestire 2020 prevede un'azione specifica per la conservazione delle specie vegetali in Direttiva Habitat e che l'Azione C18 - Conservazione *ex-situ* e reintroduzione di specie vegetali (All. II e IV DH), di cui ERSAF è responsabile, prevede per *Isoëtes malinverniana* la redazione di Protocolli di coltivazione, l'avvio alla coltivazione e l'attività di reintroduzione o rafforzamento *in situ*;
- *Isoëtes malinverniana* è una specie vegetale inserita in Allegato II Direttiva 92/43/CEE, in Lista rossa Globale e Italiana come *Critically Endangered* e inclusa nella Legge Regionale 10/2008 come specie "a protezione rigorosa";
- il Centro Flora Autoctona (o CFA) è una stazione sperimentale della Regione Lombardia il cui obiettivo fondamentale è la promozione di azioni tali da garantire la disponibilità di piante autoctone compatibili con le popolazioni lombarde;

- l'Università ha elaborato in collaborazione con CFA i protocolli di coltivazione e il mantenimento di una collezione *ex situ* di *Isoëtes malinverniana* così come previsto dal progetto Life IP GESTIRE2020 – Azione C18;
- tale collezione *ex situ* di *Isoëtes malinverniana* è costituita da circa un centinaio di individui che fungono da importantissima riserva di materiale genetico;
- l'Università, su mandato del CFA, ha condotto nel 2023 un monitoraggio estensivo di tutte le stazioni storiche di *Isoëtes malinverniana* e i risultati indicano che in Lombardia la pianta è in via di estinzione;
- l'Università ha individuato un solo popolamento in un tratto del Cavo Ottone a Vigevano (PV), ove sono presenti 3 esemplari di *Isoëtes malinverniana*;
- tra le soluzioni prospettate dall'Università per evitare l'estinzione vi è la sperimentazione di una reintroduzione della specie in siti idonei;
- il Consorzio gestisce diversi tratti dei canali in cui storicamente era presente la pianta e si è reso disponibile ad un coinvolgimento per la sua conservazione;
- la maggior parte dei canali dove era presente storicamente la pianta o dove sono stati individuati gli ultimi esemplari si trova nel Parco, in particolare, il tratto di canale interessato dalla sperimentazione è sito all'interno della ZSC IT2080002 - "Basso corso e sponde del Ticino", il cui Ente Gestore è il Parco;
- l'Università si è resa disponibile per un progetto sperimentale di messa a dimora di circa 100 esemplari di *Isoëtes malinverniana* in sito idoneo;

tutto ciò premesso

Regione Lombardia, ERSAF, Università, CFA, Consorzio e Parco di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'intervento sperimentale di reintroduzione di circa 100 esemplari di *Isoëtes malinverniana* in luogo idoneo, individuato dall'Università e concordato con ERSAF, Consorzio, Parco, CFA, RL.

La modalità della reintroduzione è indicata dall'Università coerentemente con il protocollo redatto con l'Azione C18 del progetto Life IP Gestire 2020.

Art. 2 - Impegni delle Parti

- Regione Lombardia si impegna a coordinare in generale l'iniziativa garantendo il corretto scambio di informazione tra tutti i partner del presente Accordo;
- ERSAF svolge il ruolo di coordinatore tecnico e garantirà il corretto sviluppo delle fasi della sperimentazione;
- l'Università si impegna a sviluppare un progetto di reintroduzione sperimentale di *Isoëtes malinverniana*, consistente in:
 - a) redazione di un report preliminare, finalizzato ad elencare le fasi della sperimentazione, individuare la localizzazione dell'intervento, le finalità e i risultati attesi, comprensivo di un cronoprogramma di massima;
 - b) monitoraggio preliminare al fine di individuare il sito/i idonei per la sperimentazione;

- c) messa a dimora di circa 100 esemplari di *Isoëtes malinverniana*, con le modalità stabilite dal report di cui sopra e previo accordo con il Parco e il Consorzio;
- d) redazione di un report conclusivo sulle attività di messa a dimora, comprensivo di cartografia/shapefile, che dovrà includere:
- descrizione delle finalità dell'intervento, con un riassunto del monitoraggio e degli studi preliminari che hanno portato all'individuazione del sito idoneo per la messa a dimora;
 - descrizione del quadro sperimentale, in cui si evidenzino le modalità della messa a dimora, le criticità riscontrate e le potenzialità dell'intervento;
 - i risultati ottenuti con la messa a dimora del popolamento di piante;
- e) monitoraggio annuale *post operam* dell'andamento della sperimentazione in campo, per un periodo di due anni (2024-2025);
- f) redazione di report annuali del monitoraggio *post operam* secondo quanto riportato ai punti successivi;
- g) sviluppo di Linee guida gestionali al fine di favorire la sopravvivenza e il ritorno della pianta nei canali;
- ERSAF si impegna a contribuire con una cifra di € 10.000, che trova copertura nel Bilancio Ersaf 2023-2025. a favore dell'Università, per le finalità riportate ai precedenti punti a), b), c), d);
 - l'Università si impegna a sostenere le spese relative allo sviluppo delle attività riportate ai precedenti punti e), f), g);
 - l'Università si impegna ad aggiornare i partner in merito all'andamento della sperimentazione, in primis alla comunicazione/condivisione del sito/i idonei per la sperimentazione rilevati a seguito del monitoraggio preliminare e, comunque, ogni qual volta dovessero essere riscontrate criticità o difficoltà di diverso tipo;
 - L'Università si impegna a monitorare i tratti di canale ove è stata reintrodotta la pianta e a elaborare un rapporto descrittivo dello stato di conservazione dei popolamenti messi a dimora per i successivi due anni;
 - Il Consorzio si impegna ad eseguire la corretta manutenzione del tratto di canale in cui verrà messo a dimora il popolamento di *Isoëtes malinverniana*, ad intervenire tempestivamente qualora vi siano delle segnalazioni da parte dell'Università e ad informare i frontisti della presenza della specie;
 - Il Consorzio si impegna a recepire le Linee Guida sulla manutenzione dei tratti di canali ove si è riscontrata la presenza di esemplari *Isoëtes malinverniana*;
 - Il Parco si impegna a collaborare in merito alle eventuali procedure autorizzative e a fornire supporto con proprie strutture o con personale o GEV, laddove necessario, alle operazioni logistiche, di monitoraggio e di intervento; a prevedere l'eventuale aggiornamento delle misure di conservazione sulle specie in relazione ai risultati conseguiti;
 - Il CFA si impegna a fornire tutto il necessario supporto scientifico e a coordinare la trasmissione/recepimento dei dati raccolti dal progetto sulla specie, in relazione ai risultati conseguiti, ai fini dell'aggiornamento della banca dati dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità della Lombardia e dell'eventuale aggiornamento dei Formulari Standard dei siti Natura 2000.

Art. 3 - Spese ammissibili

ERSAF, come riportato nell'art. 1, riconoscerà all'Università un contributo forfettario pari a 10.000 euro, a copertura delle spese sostenute per le attività dettagliate ai punti da a) a d) dell'art. 2; le spese saranno ritenute ammissibili se attestate dai prodotti dettagliati ai punti da a) a d) dell'art. 2.

Art 4. Periodo di realizzazione del progetto

Il progetto di reintroduzione sperimentale, così come elencato all'art.2, dovrà partire entro ottobre 2023 e concludersi entro dicembre 2025.

In particolare:

- il **report preliminare e risultati del monitoraggio preliminare**, di cui all'art. 2 punti a) e b), dovranno essere consegnati entro il 30 ottobre 2023;
- la sperimentazione della **messa a dimora** dovrà concludersi entro il 20 novembre 2023;
- la **consegna del report conclusivo** e la **bozza delle Linee Guida** sulla manutenzione dei tratti di canali ove si è riscontrata la presenza di esemplari *Isoëtes malinverniana*, di cui all'art. 2 ai punti d) e g), dovranno avvenire entro il 15 dicembre 2023.

Il report conclusivo dovrà inoltre essere accompagnato da adeguata iconografia dell'intervento e uno shapefile con i punti di reintroduzione sperimentale

- Il **monitoraggio post operam e i relativi report annuali** di cui all'art. 2 ai punti e) ed f) sarà realizzato nel biennio 2024/2025. Tali report andranno consegnati rispettivamente entro dicembre 2024 ed entro dicembre 2025.

Il report del 2025, oltre a richiamare le considerazioni relative al 2024, dovrà fornire adeguata iconografia e valutazioni conclusive e proposte propedeutiche al miglioramento delle linee guida sulla manutenzione dei tratti di canali interessati dalla presenza della specie.

- La consegna delle **Linee Guida definitive** sulla manutenzione dei tratti di canale dovrà avvenire entro dicembre 2025.

L'Università si impegna a trasmettere al partenariato i report relativi alle diverse fasi del progetto, come sopra elencato.

Art.5 - Modifiche progettuali

Eventuali necessità di modifica del progetto da parte dell'Università dovranno essere adeguatamente motivate, sottoposte ed approvate da ERSAF, previa consultazione con gli altri partner.

Qualora dovessero sopravvenire necessità o criticità di diverso genere da parte degli altri partner, le stesse dovranno essere oggetto di discussione da parte di tutte le parti interessate al fine di arrivare ad una soluzione congrua per tutti.

Art. 6 - Conclusione della convenzione

La convenzione si intende conclusa al termine della consegna dei prodotti di cui all'art. 4 entro il 2025.

Art. 7 - Liquidazione del contributo ERSAF

Il contributo da parte di ERSAF all'Università verrà erogato in un'unica soluzione alla consegna del report conclusivo sull'esito della messa a dimora sperimentale, dettagliate all'art. 3, entro il 15 dicembre 2023.

Art. - 8 Recesso

Qualora l'Università intenda recedere dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione dovrà comunicarlo a ERSAF nel termine più breve possibile, restituendo la parte di contributo eventualmente già ricevuta.

Art. 9 - Revoca del finanziamento

In caso di mancato rispetto delle modalità di realizzazione dell'intervento così come definite nel report preliminare di cui all'art. 2 punto a) ERSAF provvederà alla revoca del finanziamento previsto. Nel caso non sia possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie saranno riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione della presente convenzione e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D.Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

Art. 11 - Conservazione digitale della convenzione

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; l'originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale di ERSAF.

Art. - 12 Validità ed efficacia della convenzione

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ERSAF

Il Presidente o un suo delegato

Regione Lombardia, Struttura Natura e Biodiversità

Il Dirigente

Università degli Studi di Pavia

XXXXX

Il Parco

XXXXX

Il Consorzio

XXXX

Il CFA

XXXX